

Rifiuto di rapporti intimi opposti dalla moglie e domanda di addebito della separazione

di LAVINIA VIZZONI

L'ordinanza in commento si è pronunciata su una domanda di addebito di separazione personale.

Come noto, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Gli effetti dell'addebito si riverberano esclusivamente sul piano patrimoniale, determinando la perdita del diritto all'assegno di mantenimento e dei diritti successori in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione.

Nel caso di specie, il marito aveva richiesto l'addebito della separazione nei confronti della moglie.

La relativa domanda era già stata rigettata in prima istanza dal tribunale, che aveva anche respinto la richiesta di assegnazione della casa coniugale e disposto in favore della coniuge un assegno di mantenimento di 700,00 euro.

Il marito ricorreva dunque in appello, ma anche il giudice di secondo grado rigettava la richiesta di addebito della separazione.

Infine il coniuge soccombente ricorre in Cassazione, sostenendo che la Corte territoriale abbia commesso, nel valutare i fatti, alcuni "errori di percezione" ed abbia omesso di esaminare un fatto decisivo ai fini del decidere. In particolare, il fatto in questione viene fatto coincidere dal ricorrente con l'abbandono, da parte della moglie, della casa coniugale e con il rifiuto, di questa, di avere rapporti sessuali con il coniuge.

Con riguardo al fatto storico rilevante, di cui il marito lamentava la mancata considerazione nella causa, la Cassazione ritiene che esso sia stato valutato, e anche correttamente, dai giudici di merito.

Più precisamente, viene confermato l'abbandono della casa coniugale e il rifiuto della moglie di intrattenere rapporti intimi col marito; tuttavia siffatta situazione viene ricondotta al "clima di tensione esistente da anni nei rapporti con il marito", e "all'opprimente atmosfera instaurata a casa dal marito, atmosfera che certo non poteva agevolare una normale vita di coppia". Ancora, viene confermata la ricostruzione per cui i rifiuti della moglie erano ulteriormente dovuti ad una condizione fisica della stessa, come dimostrato da un intervento, subito dalla donna, alla vescica.

Non si può dunque addebitare la separazione alla moglie che, stanti le individuate circostanze, si sottraeva ai rapporti intimi.

Per quanto attiene al profilo più strettamente economico dell'assegno di mantenimento, la Corte di legittimità mantiene la soluzione adottata dal giudice d'appello; si conferma il carattere decisivo della notevole sproporzione

tra i redditi del marito e quelli della moglie, tale da far emergere una posizione di forza del primo, contrapposta a quelli della seconda, che lavorava solo occasionalmente.

La Corte di legittimità dichiara quindi inammissibile il ricorso avanzato dal marito e lo condanna al pagamento delle spese di causa.

L'ordinanza in esame si inserisce a pieno nel solco di quelle decisioni di legittimità che richiedono presupposti alquanto stringenti affinché si possa giungere ad una pronuncia di addebito. È infatti ormai principio consolidato che a tal fine debba essere accertata, in maniera rigorosa, la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ovvero il grave pregiudizio all'educazione della prole (cfr. fra le altre, Cass., n. 8862/2012; Cass., n. 8873/2012; Cass., n. 21245/2010; Cass., n. 12130/2001; Cass., n. 7566/1999).